

Adunanza del 17 settembre 1912

Sono presenti: il Presidente Stingher, il vice-Presidente Magaliti, i Consiglieri Aquilino, Beneduce, Clerici, Rosmini e Verardo e il Direttore Generale Focci. Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Parretti.

Il Presidente legge i telegrammi di saluto che, dopo l'adunanza del 16 settembre, egli ha trasmesso a nome del Consiglio a S.M. il Re ed a S.E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, e le risposte ricevute.

Informa poi il Consiglio che S.E. il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, in conformità della proposta del Consiglio di Amministrazione, con suo decreto del settembre ha nominato i Consiglieri Verardo e Beneduce membri del Comitato permanente, del quale fanno parte, a sensi di legge, il Presidente ed il Direttore Generale.

Su proposta del Presidente, il Consiglio delibera che delle deliberazioni che verranno da esso di volta in volta adottate, sia data, a cura del Direttore Generale, somma

del



ria informazione a S. E. il Ministro di Agricoltura
 Industria e Commercio, al quale saranno inoltre, a cura
 dello stesso Direttore Generale, comunicati nel loro testo integra-
 le i verbali di ogni adunanza. Questi si intradovranno
 approvati con la apposizione delle firme del Presidente,
 del Direttore Generale e del Consigliere segretario, senz'al-
 tra formalità.

Le comunicazioni del Direttore Generale cir-
 ca le assunzioni di personale, fatte con l'autorizzazione
 di S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Com-
 mercio e in seguito a deliberazioni di massima del Con-
 siglio dei Ministri, il Consiglio:

a) ratifica la nomina del Signor Enrico Scoduit al
 posto di vice Direttore Generale dello Istituto, per la durata
 di un decennio, con lo stipendio annuo di L. 15.000 ed una
 indennità annua di L. 8.000;

b) con riserva di stabilire in seguito le qualifiche, gli
 assegni ed ogni altra condizione definitiva di assunzione
 in servizio, ratifica per ora l'avvenuta assunzione provviso-
 ria dei Signori: 1) Conte Carlo Carafa d'Andria, con
 l'assegno mensile di L. 600; 2) Costantino Scurella con
 l'indennità di L. 150 mensili, godendo soft ancora dello
 stipendio di L. 4.000 come funzionario del Ministero del-
 le Finanze; 3) Gennaro Minutilli, con l'assegno men-

sile di L. 300; 4) avv. Guglielmo Fedeschi, con l'assegno mensile di L. 300; 5) Luigi Giovannola, con l'assegno mensile di L. 180; 6) Berlaqua rag. Giuseppe, con l'assegno mensile di L. 300; 7) Giulio Gemelli, con l'assegno mensile di L. 160; 8) Carlo Amato Piro con l'assegno mensile di L. 280.

c) Prende atto delle comunicazioni del Direttore Generale relative agli affidamenti di prossima assunzione che sono stati dati ai signori cav. avv. Luigi Lordi, dott. Adriano Cardelli, e avv. Vincenzo De Ruvo.

d) Considerata poi la natura dello Istituto nazionale che è Istituto di Stato, delibera che l'imposta di ricchezza mobile su gli stipendi e gli assegni degli impiegati siano a carico di questi.

Il Consiglio, riconosciuta la necessità che l'Istituto abbia un regolamento interno per le operazioni di anticipazione su titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e sulle cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia, e per le sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ecc. a norma delle leggi 30 giugno 1908 e 13 luglio 1910, delibera di dare incarico ai Consiglieri comm. Verardo e Cav. Clerici di preparare uno schema di regolamento.

21/



luminato da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio, riconosciuta la opportunità di delegare fino da ora uno dei suoi membri a firmare - insieme col Direttore Generale giusta l'art. 6 del Regolamento approvato con R. D. 5 agosto 1912 n. 939 - gli atti e i documenti che importano impegno legale per l'Istituto; delibera di delegare all'uopo il Consigliere comm. Guerra.

Il Direttore Generale informa il Consiglio delle trattative corse fra la Direzione dello Istituto e la Direzione della Cassa Mutua Pensioni di Torino, all'uopo di interessare l'Amministrazione della Cassa alla propaganda per il passaggio dei soci della Cassa all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il Consigliere Beneduce riferisce sul piano di riparto del patrimonio della Cassa, in armonia alle disposizioni dell'art. 22 della legge 4 aprile 1912 e degli articoli 61 e seguenti del Regolamento per l'applicazione di essa.

Il Consigliere Beneduce riferisce poi sulle forme di contratti di assicurazione da proporre ai soci della Cassa Pensioni, e sui criteri di valutazione delle tariffe speciali per tali contratti, illustrando le sue comunicazioni con diversi esempi per ciascuna forma dei contratti medesimi.



Il Consiglio, preso atto delle comunicazioni del Direttore Generale e del Consigliere Beneduce, delibera:

a) che la Direzione inizi la raccolta di adesioni dei soci della Cassa all'Istituto Nazionale, sulla base di schemi di contratti di assicurazione riferentisi alle seguenti forme: capitale differito, termine fisso con rimborso di premi, termine fisso con opzione di trasformazione del capitale assicurato in rendita vitalizia, libretti di risparmio assicurativo, capitale differito con rimborso di premi;

b) che la Direzione si serva della Amministrazione della Cassa e dei suoi organi locali per il lavoro di cui sopra, con promessa agli agenti raccoglitori di adesioni, del pagamento di una provvigione proporzionale alla quota spettante al socio sulla ripartizione del patrimonio della Cassa e al premio annuo relativo al contratto di assicurazione stipulato presso l'Istituto. Tali provvigioni saranno corrisposte dopo che il contratto sia stato completamente perfezionato.

Devendosi esaminare il compromesso relativo alla cessione del portafoglio della Compagnia "New York", il Consigliere Anaderio, che è uno dei firmatari del compromesso in rappresentanza della Compagnia, della quale egli era Direttore per l'Italia, ritiene conveniente, per ragioni di delicatezza di non assistere alla lettura ed alla discussione.

Il Direttore Generale Comm. Focci promette che le ca/

Loj



sioni di portafoglio a cui l'Istituto può addoverire solo di una specie: cessionari affari dalle private imprese di assicurazione e obbligazioni per l'Istituto ai sensi dell'art. 28 della legge e degli articoli 43 e 50 del Regolamento, le quali se ricusate possono dar luogo a giudizio di merito devoluto alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato; e cessionari facoltativi che si verificano quando l'Istituto assume con libera pattuizione la somma degli affari di una compagnia. Le cessioni come questa conclusa con la New York, ed altre di cui il Consiglio si deve prossimamente occupare, devono più propriamente considerarsi come della seconda specie; non essendo ancora intervenuto il Decreto Reale sulle basi di calcolo delle riserve matematiche e sul calcolo della quota di spesa di acquisizione deducibile, e non potendosi perciò parlare di cessioni obbligatorie per l'Istituto ai sensi della legge.

Il Direttore Generale espone quindi come le trattative si svolsero col rappresentante della New York, Signor Edward O' Brehan, secondo le istruzioni mano mano impartite da S. E. il Ministro. Esse condussero alla stipulazione di un preliminare firmato a Roma l'8 giugno 1912, seguito poi dal compromesso definitivo firmato a Parigi il 27 dello stesso mese. Tale compromesso definitivo contiene talune varianti, cui fu necessitato sottostare per motivo che all'incanto



sarebbe stata assai dubbia l'approvazione del Sopraintendente delle assicurazioni dello Stato di New-York. Le varianti riflettevano principalmente le polizze sottoscritte da stranieri in Italia, rispetto alle quali la cessione è subordinata alla esdebitazione degli assicurati stranieri, e le provvigioni di rinvio del portafoglio spettanti ad alcuni aggrati stabilimenti sui premi a riscatto; per le quali col contratto definitivo si esclude che potessero formare detrazione sugli utili accertati dalla New York e dovuti agli assicurati italiani.

Aggiunge il Comm. Locci che il compromesso 24 giugno è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della New York nella adunanza del 10 luglio successivo, e dal Sopraintendente delle assicurazioni dello Stato di New York il 19 dello stesso mese.

Viene quindi data lettura del compromesso che qui di seguito letteralmente è trascritto:

Convenzione per la cessione del portafoglio italiano della New York Life Insurance Company, rappresentata dal Sig. Walter Buckner, secondo Vice-Presidente e dal Signor Edward O' Bryan, rappresentante della Compagnia anzidetta, all'uopo autorizzato giusta deliberazione di massima del 1 giugno corrente del Comitato di Finanza della Compagnia e relativo consenso di massima del Sopraintendente del Dipartimento delle Assicurazioni dello Stato di New-York, e dal rep.

25



rappresentante legale per l'Italia della Compagnia stessa
sa Comm. Avv. T. Anacleto,

a favore

dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni, legalmente
rappresentato dal Direttore Generale, Gr. Uff. Dott. Carlo
Cocci assistito dal Prof. Alberto Beneduce.

Si premette:

che la legge italiana 4 aprile 1912, invocando allo Stato
in regime di monopolio le assicurazioni sulla durata della
vita umana nel Regno d'Italia, ha concesso un periodo
transitorio decennale per le imprese esercenti che, previa autorizzazione
governativa, volevano ancora continuare le loro operazioni;
e alle imprese che non preferissero di valersi del periodo transitorio
ha accordato il diritto di trasferire all'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni il proprio portafoglio, a condizioni della legge
stessa indicate;

che la New-York Life Insurance Company la quale opera
in Italia dal 24 febbraio 1889, in osservanza della nuova legge
italiana ha avviato trattative per la cessione del proprio portafoglio
italiano al nuovo Istituto di Stato e tali trattative iniziate
da Mr. Edward O' Bryan e dal rappresentante legale per
l'Italia della Compagnia, Comm. T. Anacleto con l'assistenza
del Sig. Ernesto Wallentin, Direttore della Filiale di
Milano, direttamente presso S. E. il Ministro di Agricoltura



ra, Industria e Commercio, sono state condotte a buon fine, secondo convenzione preliminare fatta a Roma, il 8 giugno 1912 ed emendata e tradotta in questo contratto definitivo fatto a Parigi, il quale obbligherà le due parti contraenti appena sarà intervenuta la necessaria deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia cedente e quella del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cessionario ai sensi degli articoli 8 e 28 della legge 4 aprile 1912, ed appena il Sopraintendente delle Assicurazioni dello Stato di New-York l'averà approvata.

Art. 1°

La New-York Life Insurance Company con la presente cede all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, salvo ratifica del suo Consiglio di Amministrazione e del Sopraintendente delle Assicurazioni dello Stato di New-York, e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con la presente accetta, salvo l'approvazione del suo Consiglio di Amministrazione, il totale delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana emesse in Italia dalla New-York Life Insurance Company e in vigore al 31 dicembre 1911. Alorchè il presente contratto abbia avuto esecuzione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rilascerà documento di incarico alla New-York Life Insurance Company per tutte le polizze effettivamente cedute come stipulato qui appresso.

depo



Rispetto alle polizze rilasciate dalla New York Life Insurance Company a favore di stranieri residenti in Italia, la cessione di esse rimane subordinata alla manifestazione della volontà da parte dei sopraindicati assicurati stranieri di consentire al passaggio della loro polizza all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

La New York Life Insurance Company versa ad l'Istituto Nazionale di Assicurazioni nei modi e termini di cui nei successivi articoli, l'importo corrispondente alle riserve matematiche dei contratti ceduti per l'ammontare al 31 dicembre 1911 di Lire 15.983.356. Esso ammonta ed è suscettivo di riduzioni per le seguenti due cause:

- 1° - Per le riserve matematiche delle polizze rilasciate dalla New York Life Insurance Company a favore di stranieri residenti in Italia e che abbiano dichiarato di non consentire al passaggio delle loro polizze all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;
- 2° - Per la detrazione della somma di Lire 2.550.000 che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha computato di corrispondere alla New York Life Insurance Company per spese di acquisizione non ancora ammortizzate che l'Impresa cedente ha sopportate per la costituzione del fondo.



glii cedute, per valore del polizze cedute
inoltre ai caricamenti che gravano i premi
dei contratti in vigore, e per il libro delle Affa-
rie di Roma e Milano.

La New York Life Insurance Company si obbliga di
presentare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un completo
rendiconto di tutte le partite concernenti gli affari italiani che
formano oggetto del presente contratto.

Tale rendiconto, dopo che sia stato approvato dal Gran-
de Ufficiale Dott. Carlo Cocci, Direttore Generale dell'Isti-
tuto Nazionale delle Assicurazioni e dal Signor Walker
Buckner, Secondo Vice-Presidente della New York Life Insu-
rance Company, formera' stato per il versamento all'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni della somma dovuta dalla New
York Life Insurance Company in esecuzione del presente con-
tratto.

Art. 2°

La New York Life Insurance Company garantisce, come
dal suo bilancio italiano per l'esercizio dal 1° gennaio al 31
dicembre depositato al Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio, che la cifra di Lire 16.983.396 corrisponde ad
l'ammontare delle riserve matematiche calcolate col metodo
dei premi puri e sulle basi qui appresso indicate:

- 1° Tavola Americana di mortalita'
- e taffie d'interesse del 3%:

da)



- 40 -
Su Fidei Generali;

Sulle polizze a Termine Fisso e quelle a
Capitale differito emesse nel 1900 ed ulte-
riormente;

Su tutte le polizze le cui operazioni sono
basate sull'interesse del 3%;

Sulle polizze libere e di accumulazione vita
intera a premio vitalizio emesse nel
1896 ed ulteriormente;

Sulle polizze di accumulazione che hanno
compiuto il loro periodo di accumula-
zione;

Su tutte le polizze a partecipazione annua
le;

Su tutte le polizze senza partecipazione
emesse nel 1898 ed ulteriormente;

Su tutti gli aumenti provenienti da
utili;

Su tutti i rimborsi occasionali di premi.

2. Carota americana di ospitalità

e Saggio d'Interesse del 3½%

Sulle polizze a termine fisso e quelle a
Capitale Differito emesse prima del 1900;

Sulle polizze senza partecipazione, emesse
prima del 1898;

Sulle polizze a partecipazione quinquennale;

Sulle polizze di semi-accumulazione;

Sulle polizze libere e di accumulazione, ad
L'ispiri della vita intera a premio vi-
talizio emesse fino al 1900;

3° Tabella Americana di Doppia Mortalità

e Saggio d'Interesse del 3%

Polizza della classe di accumulazione adatta
tabile con ritenuta e quelle senza ritenuta
emesse dopo del 1904;

4° Tabella Americana di Terziquindecimale

e Saggio d'Interesse del 3%

Polizza della classe intermedia di accu-
mulazione, tutte le emissioni; e polizza
della classe di accumulazione adatta
con ritenuta, emesse fino al 31 di
 febbrajo 1904;

5° Tabella di Mortalità dei Redditi vitalizi

della di M. Clutock, e saggio d'interesse
del 3 1/2 %.

Sulle polizze di rendite vitalizi emesse pri-
ma del 1904;

6° Tabella di Mortalità dei Redditi vitalizi

della di M. Clutock, e saggio d'interesse

del



del 5%

Sulle polizze di rendita vitalizia emesse nel
1909 ed ulteriormente.

Art. 3°

La New York Life Insurance Company e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni comunicheranno a ciascuna degli assicurati stranieri di cui all'art. 1° che sono inclusi nella cessione da parte della New York ^{Life} Insurance Company dei contratti stipulati nel Regno, in vigore al 31 dicembre 1911 all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Nella comunicazione sopra indicata saranno invitati gli assicurati a dichiarare se intendono o no consentire al passaggio delle loro polizze all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Qualora gli assicurati stranieri sovraindicati dichiarassero di non consentire al passaggio delle rispettive polizze all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, o non rispondessero, sarà fatta la corrispondente riduzione all'ammontare delle riserve sistematiche, di cui all'art. 1°, ed i contratti stessi rimarranno in vigore presso la New York Life Insurance Company.

Art. 4°

In conseguenza della cessione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni rimarrà sostituto alla Società cedente in tutti i suoi

rapporti cogli assicurati, dipendenti dai contratti ceduti; e si impegna, non appena il presente contratto sia approvato dal suo Consiglio di Amministrazione, di dare notizia ad ogni assicurato che l'Istituto ha assunto il portafoglio della New York Life Insurance Company nel Regno d'Italia, e che si è sostituito alla stessa in tutti i futuri rapporti in relazione alle polizze.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cui è fatto obbligo a norma dell'art. 25 della legge 4 aprile 1912 di accettare la cessione dei portafogli costituiti nel Regno fino al 31 dicembre 1911 da parte di Imprese di assicurazioni nazionali e straniere, riterrà la Compagnia cedente da ogni controversia ovunque promossa dagli assicurati in dipendenza della legge dalla quale trae origine la presente cessione. All'uopo la Compagnia sottoscriverà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni l'incarico di farsi carico affinché l'Istituto possa procedere alla propria difesa e a proprie spese, rimborsando la Compagnia delle spese che avesse già legalmente sopportate in favore di dette azioni.

Art. 5°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta di sostituirsi all'Impresa cedente nei suoi rapporti di credito verso gli assicurati per prestiti concessi sulla polizza



in vigore al 31 dicembre 1911, e solo fino a tale data.

L'Istituto per effetto della sostituzione sopra indicata si obbliga di rimborsare all'impresa cedente l'ammontare dei prestiti che sarà per risultare dall'esame delle polizze e dei registri dell'Impresa cedente.

Art. 6°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la Compagnia La New York convengono che dal 1° gennaio 1912 la gestione degli affari italiani della Compagnia è considerata come fatta per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni; e per conseguenza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà accreditato a cominciare da detto giorno per i premi lordi riscossi dalla Compagnia La New York sugli affari ceduti, e di tutti i prestiti su polizze che sono stati rimborsati alla New York, e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sarà addebitato di tutte le spese reali sostenute dalla Compagnia durante il detto periodo dal 1° gennaio 1912 per tutti i suoi affari italiani di assicurazioni sulla vita; per l'incasso dei premi corrispondenti; per le tasse pagate; per l'importo dei sinistri e polizze emesse a maturazione; dei prestiti fatti su polizze e per tutte le provvigioni e spese di incasso pagate e da pagarsi alla data delle cedole di detti affari e del loro passaggio all'Istituto, come di ogni altra spesa reale e necessaria fatta



da essa Compagnia nella gestione dei suoi affari italiani caduti; e questo istrua di addebitamento e di accredito continuerà fino alla data della consegna del portafoglio e non oltre il 31 dicembre 1912.

La data di consegna degli atti, libri, corrispondenza, ecc, relativamente alle polizze cadute all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sarà fissata e determinata dalle parti contraenti, come pure sarà fatto un rendiconto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni circa la gestione degli affari italiani da parte della New-York Life Insurance Company, includendo in tale rendiconto gli interessi sulle riserve matematiche dal 1° gennaio 1912 fino alla data della liberazione definitiva.

Come parte della cessione, sarà pure consegnato all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni il mobilio e tutte le suppellettili della New-York, esistenti, come da inventari, negli Uffici di Roma e Spilauo, nonché i contratti di affitto ecc.

Tutte le liquidazioni in corso per sinistri avvenuti posteriormente al 31 dicembre 1911, per sinistri venuti a maturazione dopo detta data e non pagate, come per riscatti e i dividendi dovuti e non pagati sulle polizze cadute, alla data della cessione definitiva del portafoglio saranno definiti dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in luogo della Compagnia La New-York, e i diversi ammontari di esse, con tutti i documenti inerenti, saranno consegnati all'Istituto Nazionale delle

dm



Assicurazioni, il quale ritorna la New York da ogni relativa responsabilità.

Art. 4°

Per le polizze con utili accumulati, la New York Life Insurance Company sulla vita, oltre alla loro riserva matematica, verserà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni anche l'ammontare degli utili accumulati che è stato provvisoriamente accertato al 31 dicembre 1911 relativamente alle dette polizze cedute con questa concessione, per essere distribuite agli assicurati secondo le condizioni delle polizze stesse. L'ammontare di tali utili provvisoriamente accertato relativamente alle polizze così cedute è di Lire 2.571.642 compreso l'interesse a fine al 30 giugno 1912, e tale ammontare la New York Life Insurance Company con la presente dichiara essere la quota intera delle polizze così cedute nell'ammontare totale provvisoriamente accertato al 31 dicembre 1911 in attesa dell'attribuzione. La New York verserà pure all'Istituto Nazionale degli interessi al 4% sulla somma sopra indicata del 30 giugno 1912 fino all'effettivo pagamento.

La New York Life Insurance Company rimetterà all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni una copia del suo Bilancio presentato al 31 dicembre 1911 al Soprintendente delle assicurazioni dello Stato di New York dimostrando il metodo

di calcolo di detto aumento, provvisoriamente accertato, in
atto dell'attribuzione, come sopra indicato.

La New York versa all'Istituto Nazionale del
le Assicurazioni i dividendi differiti dichiarati al 31 dicem-
bre 1911, da pagarsi nell'anno 1912 su polizze i cui periodi
di dividendi differiti finiscono nel 1912, e dei quali non si
era ancora fatto uso al momento della cessione definitiva
del portafoglio della Compagnia La New York all'Istitu-
to Nazionale.

Per le polizze con dividendi annuali, oltre alla loro riserva
matematica, e alla riserva di documenti lasciati in cumulo,
la Compagnia versa all'Istituto Nazionale delle Assicura-
zioni i dividendi dichiarati per l'anno 1912 e di cui non
era stata ancora fatta la distribuzione, sino al momento
della cessione definitiva del portafoglio della New York al
l'Istituto Nazionale.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni si assume
l'incarico di procedere alla dovuta distribuzione di detti
dividendi versatigli conforma a quest'articolo, e assume la
responsabilità del debito pagamento di dette somme agli
assicurati conforma alla legge, e solleva la New York da
ogni responsabilità di fronte agli eventuali reclami degli as-
sicurati in merito al pagamento di tali dividendi versati al
l'Istituto Nazionale nel modo stabilito col presente arti-
colo.

dy



-13-

Art. 8°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni colla presente riconosce la sua obbligazione di corrispondere le provvigioni di rinnovamento sui premi futuri da riscuotersi dall'Istituto Nazionale, agli agenti secondo le condizioni contenute nella loro lettera di nomina. A tale uopo la New York Life Insurance Company rimetterà all'Istituto Nazionale le loro rispettive lettere di nomina in originale, indicando l'ammontare di dette provvigioni, e consegnerà pure all'Istituto Nazionale un elenco dettagliato delle polizze sulle quali le provvigioni stesse sono dovute agli agenti, assieme coi nomi degli agenti cui esse spettano.

Art. 9°

Per le polizze in corso di emissione alla data del presente contratto e sino alla data della consegna effettiva del portafoglio, la New York conviene di non emettere le relative polizze che previa benedizione del Direttore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nel quale dovranno essere trasmessi tutti i documenti raccolti dalla Compagnia per la stipolazione del contratto.

Art. 10^o

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni accetta in
 corrispettivo della somma dei versamenti della New York e titoli
 dello Stato o garantiti dallo Stato, dalla New York depositati
 presso la Cassa Depositi e Prestiti in adempimento dell'ob-
 bligo prescritto dall'art. 140 del Codice di Commercio italia-
 no, convenendosi fra le parti con la presente scrittura che la va-
 lorazione dei titoli così consegnati dovrà essere fatta ai corsi
 dei listini della Borsa di Roma alle date alle quali vengono
 effettuati i singoli depositi di titoli della Compagnia La New-
 York presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Il maggior ammontare dovuto dalla Compagnia La
 New York all'Istituto Nazionale in esecuzione del valore di titoli
 sopra indicati da trasferirsi all'Istituto Nazionale, sarà versa-
 to dalla Compagnia in numerario.

Art. 11

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni conserverà
 in servizio tutto il personale amministrativo e contabile assunto
 dalla New York Life Insurance Company per la gestione del-
 le sue agenzie di Roma e di Milano e mantenga ad esso
 le retribuzioni fatte corrisposte al 31 dicembre 1911, nei limiti
 delle condizioni del loro impiego. L'Istituto Nazionale rit

Asf



ora la New-York Life Insurance Company da ogni responsabilità per la eventuale cessazione del servizio del fondo le sopra indicato, posteriormente alla data della cessione.

Il presente contratto viene sottoscritto oltre che dal Signor Edward O' Bryan quale rappresentante della Compagnia cedente, dal Comm. P. Anacleto, rappresentante legale per l'Italia, nel nome della detta Compagnia, dal suo Secondo Vice Presidente Signor Walter Buckner, dal Grande Uff. Speciale Dottor Carlo Cocci e dal Signor Professore Alberto Beneduce, nell'interesse dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Esso è stato tradotto in lingua inglese e sottoscritto in quattro originali: due rimasti in possessione della Compagnia cedente, e due in possessione dell'Istituto cessionario.

Il presente contratto dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della New-York Life Insurance Company, come pure dal Sopraintendente delle Assicurazioni dello Stato di New-York, Stati Uniti di America, e dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del Regno d'Italia, e tutto ciò verrà approvato, con esecuzione.

Parigi, 27 giugno 1912

Firmato: Walter Buckner

Edward O' Bryan
Prospero Anacleto



Carlo Cocci
Albino Beneduce

Dopo tale lettura il Direttore Generale chiarisce la portata delle condizioni essenziali e prega il Consigliere Beneduce di esporre al Consiglio le ragioni di carattere tecnico che chiariscono la convenienza dell'accordo e del contratto.

Il Consiglio rinvia alla tornata del successivo giorno 18 settembre la continuazione della discussione e l'approvazione del contratto.

Il Presidente del Consiglio
Stangheri

Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario
C. Cocci G. Hofmann estensore

dhj

